



## BONUS PSICOLOGO

### Di cosa si tratta

Si tratta di una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

L'aiuto è utilizzabile per sostenere le spese per **sedute di psicoterapia**, presso specialisti regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, all'interno dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato la propria adesione all'iniziativa del *bonus psicologo* 2024 al CNOP (Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi).

### Da quale ente/amministrazione pubblica viene fornito?

Le **Regioni** e le **Province Autonome di Trento e Bolzano** possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicologi.

A decorrere dall'anno 2024, le risorse, pari a 8 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso, da determinarsi in accordo con le regioni e le province autonome, entro il 28 febbraio 2024, che tengano conto anche dei criteri reddituali dei soggetti che presentino domanda.

### Chi può accedervi

Possono accedere alla prestazione "le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico" e che posseggano determinati requisiti.

### Quali sono i requisiti richiesti

Per accedere al beneficio occorre innanzitutto essere residenti in Italia.

Il beneficio è riconosciuto **una sola volta** a favore della persona con un **reddito ISEE** in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, **non superiore a 50.000 euro**.

A decorrere **dall'anno 2023**, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è così parametrato:

a. **ISEE inferiore a 15.000 euro:**

- beneficio **fino a 50 euro per ogni seduta**
- **importo massimo** stabilito in **1.500 euro** per ogni beneficiario

b. **ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro:** -

- beneficio **fino a 50 euro per ogni seduta**
- **importo massimo** stabilito in **1.000 euro** per ogni beneficiario

c. ISEE compreso tra 30.000 e 50.000 euro: -

- beneficio **fino a 50 euro per ogni seduta**
- **importo massimo** stabilito in **500 euro** per ogni beneficiario;

### Modalità e tempi per accedervi

Il beneficio è concesso previa presentazione di **apposita domanda**.

A decorrere **dall'anno 2023**, la domanda di accesso al beneficio potrà essere presentata annualmente accedendo alla **piattaforma INPS**, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata con un preavviso di almeno trenta giorni, per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l'INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse

### ATTENZIONE.

La domanda per accedere al beneficio potrà essere presentata **esclusivamente in via telematica** accedendo al servizio "**Contributo sessioni psicoterapia**" attraverso una delle seguenti modalità:

- portale *web*, utilizzando l'apposito servizio *on line* raggiungibile sul sito dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it) direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

### Entro quando va inviata la domanda?

La domanda per il 2023 potrà essere presentata **dal 18 marzo al 31 maggio 2024**, tramite servizio online o Contact center.

Per le domande **relative al 2024** e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

L'INPS provvede all'attività di ricezione e di gestione delle domande del beneficio, alla redazione delle graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza dei beneficiari, e ai successivi adempimenti.

### Quali sono i tempi di risposta?

Il completamento della definizione delle graduatorie verrà comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS.

**Attenzione:** in caso di accoglimento della domanda, verrà reso disponibile il relativo provvedimento con l'indicazione dell'importo del beneficio e del **codice univoco** associato **da consegnare al professionista** presso cui si tiene la sessione di psicoterapia e da utilizzare dallo stesso ai fini della rendicontazione.



### **Tempi di utilizzo del *bonus***

Il **beneficiario avrà 180 giorni di tempo**, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, **per usufruire del *bonus*** in oggetto e delle sessioni di psicoterapia con l'utilizzo del **codice univoco**.

### **Riferimenti normativi**

**Decreto del Ministero della salute 24 novembre 2023** (pubblicato nella G.U. del 10 gennaio 2023). Definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonché dell'entità e della validità del contributo di cui all'art. 1, comma 538, della legge n. 197/2022 - **c.d. «bonus psicologi»**.

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-01-10&atto.codiceRedazionale=24A00044&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-01-10&atto.codiceRedazionale=24A00044&elenco30giorni=true)

**Articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)**

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-29&atto.codiceRedazionale=22G00211&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-29&atto.codiceRedazionale=22G00211&elenco30giorni=true)

**Articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.**

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:DECRETO-LEGGE:2021-12-30;228!vig=>

**Circolare INPS del 19 luglio 2022, n. 83**

<https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13888>

**Circolare numero 34 del 15-02-2024**

[https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.02.circolare-numero-34-del-15-02-2024\\_14480.html](https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.02.circolare-numero-34-del-15-02-2024_14480.html)

**(Scheda aggiornata al 19 febbraio 2024/ ALR)**